

Il Garante di Ateneo

Napoli, 19.12.2018.

RELAZIONE ANNUALE DEL GARANTE DI ATENEO ANNO 2017-2018

PREMESSE

La presente relazione viene redatta a fine 2018 e cioè a 18 mesi dall'inizio della mia attività quale Garante di Ateneo dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Tale adempimento fa parte delle attività istituzionali del Garante per descrivere il lavoro svolto nel corso dell'anno.

Ho ritenuto di accorpate la parte del 2017 con quella del 2018, anno nel quale l'Ufficio è andato a pieno regime.

Questi primi 18 mesi di attività rappresentano un tempo congruo per poter riferire, sinteticamente, non solo sui pareri emessi, ma anche sulle questioni di ordine generale e sulle linee guida risultanti dalla complessiva attività di questo Ufficio e dai rapporti con gli altri organi di questo Ateneo.

La figura del Garante, prevista dall'art. 35 dello Statuto dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, è disciplinata con apposito Regolamento e costituisce indubbiamente un punto di riferimento per tutte le componenti dell'organizzazione universitaria.

Ai sensi dei commi 1 e 2 del citato art. 35, infatti, il Garante *"è il difensore dei principi di imparzialità, trasparenza e correttezza delle attività che si realizzano all'interno dell'Università"* e *"con piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa e funzionale, esercita funzioni di verifica, controllo, segnalazione e proposta agli organi di governo, in ordine a questioni concernenti libertà, diritti e doveri sanciti dal presente statuto e da altre disposizioni dell'ordinamento universitario"*.

Prima di procedere ad un resoconto delle questioni affrontate appare opportuno un richiamo alle funzioni della figura istituzionale.

Il Garante ha il compito di intervenire per la tutela di chiunque, all'interno della collettività universitaria, si ritenga leso in libertà, diritti e interessi da abusi, carenze, disfunzioni dovuti da provvedimenti o comportamenti di Organi o Uffici o singoli in violazione dello Statuto di Ateneo, Codice Etico ed altre disposizioni vigenti dell'ordinamento universitario.

Ai sensi del Regolamento vigente per la disciplina del Garante di Ateneo, quest'ultimo si attiva d'ufficio o su iniziativa di qualsiasi membro della comunità di Ateneo.

L'interpello del Garante deve avvenire tramite una compilazione obbligatoria di un precompilato pubblicato sulla "homepage" dell'Ateneo, alla voce "ulteriori organismi" con tutte le informazioni necessarie per avviare l'istruttoria, da spedire all'indirizzo email garantediateneo@unicampania.it.

Su tale pagina internet è possibile anche reperire tutte le informazioni essenziali della Sezione autonoma che coadiuva, quotidianamente e con grande professionalità, il lavoro istituzionale dello scrivente.

Il Garante, quindi, può prendere visione e copia di tutte le informazioni o provvedimenti di cui necessita l'istruttoria, può sentire le parti o chiunque in Ateneo possa fornire elementi utili; terminata l'istruttoria, formulerà le proprie determinazioni che saranno

trasmesse alle parti interessate (se abbiano agito su istanza) e al Rettore, il quale, se lo riterrà opportuno, le rinverrà agli Organi competenti per i provvedimenti di conseguenza. Nell'ambito delle proprie funzioni il Garante è tenuto al segreto d'ufficio, alla riservatezza e all'anonimato circa l'identità dei soggetti coinvolti, anche se giova evidenziare come in questi primi 18 mesi di attività spesso le stesse parti interessate siano state le prime a violare la loro stessa privacy (e degli altri) inviando le proprie istanze (e doglianze) oltre che allo scrivente, anche ad altri Organi ed Uffici.

Talvolta si genera una sorta di procedimento di seconda istanza cui ci si rivolge, tendenzialmente, solo dopo una ipotizzata lesione dei propri diritti e dopo che l'interessato abbia perseguito il proprio interesse con un rapporto diretto con gli Uffici.

In questo primo periodo di attività la maggior parte delle istanze rivolte al Garante sono state presentate dagli studenti, pochi i problemi sollevati dai docenti, anche se quelli prospettati si sono rilevati particolarmente complessi; mancano invece, quasi del tutto, istanze del personale tecnico-amministrativo.

A questo proposito è da rilevare che vi sono indizi da cui si può dedurre che non sia sufficientemente diffusa la conoscenza dell'esistenza della figura del Garante all'interno dell'Ateneo e della sua operatività: infatti anche le stesse modalità per rivolgersi al Garante risultano spesso poco note.

In più, ribadisco la convinzione sull'importanza del fatto che i vari Organi e Uffici dell'Ateneo forniscano in maniera pronta, completa e celere tutte le informazioni necessarie all'attività Garante, in modo da poter rispondere in maniera sollecita a tutte le richieste provenienti dalla comunità universitaria, rafforzando quel senso di fiducia nei confronti dell'Istituzione accademica.

Le richieste pervenute sono state molteplici, alcune delle quali non hanno avuto necessità di concludersi con un vero e proprio parere, in quanto sono state risolte bonariamente, semplicemente contattando gli Uffici competenti e predisponendo, al termine di una istruttoria, una nota all'interessato.

In questo primo anno i pareri emessi sono stati 12, di cui 6 per istanze presentate da parte di studenti, 3 da parte di docenti, 2 anonime e 1 da parte di personale TA.

Le pratiche vengono riportate nelle pagine di cui a seguire.

L'ATTIVITA'

Parere n. 1/2017

Una studentessa iscritta al corso di laurea in Medicina e Chirurgia sede di Napoli lamentava che il Manifesto della Tasse e dei Contributi di Iscrizione per l'anno accademico 2017/2018 era stato reso noto sul sito istituzionale dell'Ateneo solo in data 31.7.2017.

Questo ritardo ha comportato per la stessa un aggravio delle tasse universitarie in quanto non resa edotta dal fatto che per rientrare nella categoria MAC1, oltre ad un determinato intervallo di ISEE, avrebbe dovuto maturare un numero non inferiore a 25 CFU nel periodo predetto.

Quest'Ufficio ha verificato che la studentessa nell'arco temporale di cui sopra aveva maturato solo 20 CFU e che vi erano altri esami previsti nel suo piano di studi che avrebbe potuto sostenere.

Inoltre si è preso atto che il Regolamento Didattico d'Ateneo all'art. 18, comma 4, dispone che: "L'Università pubblica ogni anno entro il 1° luglio il manifesto generale degli studi, recante le condizioni, le modalità, i termini, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta, nonché ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari all'immatricolazione ai corsi di studio attivati...".

Pertanto, tenuto conto che i tempi previsti dal predetto Regolamento non erano stati rispettati ho ritenuto meritevole di accoglimento l'istanza di rimborso della predetta studentessa. Ho consigliato, infine, per il futuro - qualora intervenisse nuovamente un cambiamento normativo in tema di tasse e contributi - l'opportunità, da parte dell'Ateneo, di provvedere ad emettere apposita circolare informativa agli studenti, al fine di portare a conoscenza gli stessi tempestivamente di detto cambiamento.

Parere 1/2018

Il professore associato XXXXXX ha presentato istanza lamentando che il Dipartimento Universitario di propria afferenza, in seduta riservata, aveva fatto richiesta di un posto di professore di prima fascia per il SSD YYY mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240 del 30.12.2010, individuando nella medesima seduta il candidato da sottoporre a valutazione. Il predetto professore associato aveva proposto istanza in autotutela chiedendo l'annullamento del verbale di cui sopra, sostenendo che il Dipartimento aveva illegittimamente individuato un candidato da sottoporre a valutazione senza porre in essere alcuna preliminare valutazione comparativa tra i candidati aventi diritto. Il medesimo Dipartimento con successiva delibera, in seduta riservata, aveva provveduto ad annullare la predetta deliberazione e nel contempo ad avviare una procedura di concorso ex art. 18 della predetta Legge 240/2010. Il medesimo professore associato, inoltre, riferiva che, contrariamente a quanto avvenuto nel suddetto Dipartimento, un altro Dipartimento dell'Ateneo aveva, invece, proceduto ad una valutazione comparativa per un posto di professore di II fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/10 per la selezione di un candidato tra due candidati aventi astrattamente diritto.

Pertanto il predetto professore associato lamentava sia la mancata preliminare valutazione comparativa tra candidati aventi astrattamente diritto sia la diversa applicazione della norma tra due Dipartimenti del medesimo Ateneo.

Non si è potuto non constatare che la normativa statale di riferimento non contiene disposizioni specifiche con riguardo alla peculiare situazione di un Dipartimento Universitario in cui sono in servizio più candidati in possesso dei requisiti di accesso alla procedura ai fini della chiamata diretta di cui al comma 6 dell'art. 24 della Legge 240/10, né il vigente Regolamento interno di questo Ateneo, applicativo della stessa norma, anch'esso sprovvisto della regolamentazione di tale circostanza.

Pertanto il Dipartimento di cui trattasi - attenendosi alla norma - ha ritenuto di annullare la procedura prevista ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 240/2010 e - al fine di procedere ad una valutazione comparativa tra più candidati - di richiedere una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 18, comma 1, della citata norma.

Si è ritenuto che legittimamente, nell'ambito della propria autonomia, il Dipartimento abbia annullato la procedura art. 24, comma 6, della legge 240/2010, in quanto tale annullamento, con conseguente scelta di cambiare procedura, rispondeva probabilmente proprio alla finalità di garantire la massima partecipazione alla procedura stessa dei candidati in possesso dei requisiti richiesti dalla norma.



Per quanto attiene al diverso comportamento dell'altro Dipartimento si è ritenuto che la scelta adottata sia stata anch'essa legittimamente adottata, in considerazione della giurisprudenza in materia e tenuto conto che, nell'ambito della propria autonomia, il Dipartimento abbia ritenuto sufficiente procedere alla valutazione comparativa tra gli aventi diritto afferenti al proprio Dipartimento.

Tuttavia si è suggerito, di procedere ad una revisione del vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia, al fine di uniformare le procedure e di adeguarlo alle intervenute sentenze in materia.

Parere 2/2018

Lo studente XXX iscritto al primo anno (nuovo ordinamento) della Scuola di Specializzazione in YYY ha proposto istanza, dichiarando che dal contratto stipulato con l'Ateneo veniva, tra l'altro, descritto il proprio percorso formativo consistente in diverse tipologie di attività, tra cui: lezioni frontali, attività di reparto ma soprattutto attività pratica, che nel caso della predetta Scuola di Specializzazione si traduceva in un *"numero ben preciso di interventi chirurgici ogni anno"*.

L'istante sosteneva che il numero di interventi ed altre importantissime informazioni, come il numero di ore di lavoro, la tipologia di mansioni che lo specializzando può e deve effettuare, erano specificate in un documento definito "Regolamento della Scuola di Specializzazione in YYY".

Ebbene precedentemente aveva contattato l'Ufficio Esami di Stato e Scuole di Specializzazioni chiedendo dove poter reperire detto Regolamento.

L'Ufficio rispondeva che esso poteva rinvenirsi presso la Segreteria della Scuola di Specializzazione, inoltrando i contatti telefonici e precisando poi che era possibile rinvenire tutte le notizie sul sito internet istituzionale.

Lo studente contattava la Segreteria didattica che, però, negavano di possedere detto regolamento.

L'istante, infine, lamentava che il sito istituzionale riportava *"informazioni vecchie del 2012, sbagliate, documenti fasulli e voci che non portano da nessuna parte"*.

Contattato e sollecitato il Direttore della Scuola comunicava che non risultavano documenti specifici che regolavano le attività teoriche e pratiche del medico in formazione specialistica in YYY, ripromettendosi di elaborare quanto prima un Regolamento della Scuola, comprendente anche la pianificazione delle attività teoriche e la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa. Per quanto concernente il numero minimo e la tipologia di interventi pratici da eseguire da parte dei medici in formazione specialistica, rinviava a quanto previsto dalla normativa vigente, sotto, comunque, la responsabilità del tutor al quale il singolo specializzando era affidato.

In conclusione solo successivamente la Scuola di Specializzazione in YYY si era dotata di un proprio Regolamento ma non esisteva altro documento deliberato precedentemente dal Consiglio della stessa inerente quanto previsto sia dal contratto di formazione specialistica sottoscritto dallo studente sia da quanto previsto dall'art. 3 del vigente Regolamento delle Scuole di Specializzazione.

Infine ho accertato e fatto presente che il sito internet di Ateneo risultava ancora non aggiornato e carente in informazioni.

Parere 3/2018

E' pervenuto a questo Ufficio copia di esposto anonimo diretto sia al Rettore dell'Università che per conoscenza al sottoscritto, in cui venivano stigmatizzate



presunte anomalie di comportamento durante l'orario di servizio da parte di due unità di personale relative ad una presumibile relazione intima tra le stesse.

Si è rilevato che, trattandosi di esposto anonimo, esso non poteva costituire né elemento di prova o indizio, né una seria base di indagine.

Pertanto, in coerenza con i propri compiti istituzionali, ho ritenuto che il Garante può e deve intervenire soltanto se l'esposto viene prodotto da soggetti determinati ed identificati che lamentino la lesione di specifici loro diritti.

Parere 4/2018

La prof.ssa XXX, ordinario presso il Dipartimento di ZZZ (già Dipartimento di YYY) ha fatto pervenire a mezzo raccomandata AR istanza indirizzata, tra l'altro, anche a questo Ufficio.

In via preliminare la procedura era stata anomala, in considerazione del fatto che solitamente le istruttorie di quest'Ufficio vengono svolte con garanzia di anonimato; nel caso di specie, invece, era stata la stessa docente ad inoltrare la medesima istanza a una pluralità di destinatari, facendo venir meno il citato principio di anonimato e di riservatezza.

La predetta prof.ssa denunciava: 1° una irregolare gestione amministrativa-contabile relativa a somme erogate per un COCOCO ed un affidamento di servizi previsti per lo svolgimento delle attività di ricerca di un progetto PRIN 2015 di cui la stessa è Responsabile Scientifico; 2° un comportamento irrispettoso ed offensivo nei suoi confronti da parte dell'allora Segretario del Dipartimento di YYY; 3° una "omissione di atti d'ufficio" da parte del Responsabile del Settore scientifico-gestionale dell'allora Dipartimento di YYY, 4° infine delle forme di mobbing rivolte alla sua persona.

Dopo accurata istruttoria, i mandati di pagamento risultavano essere stati autorizzati ed emessi (per ragioni diverse) irregolarmente per somme non dovute sia dal Segretario Amministrativo, sia dal Responsabile del settore scientifico-gestionale ognuno per la parte di rispettiva competenza e grado arrecando presumibilmente un danno economico all'Ateneo, in quanto trattavisi di spese che potevano essere considerate non ammissibili in fase di rendicontazione al MIUR.

Alla luce di quanto sopra, pertanto ho reputato opportuno che l'intera questione venisse valutata ed approfondita dall'Organo competente in materia (Collegio dei Revisori dei Conti) prima di passare all'Ufficio Legale per avviare eventuali azioni di recupero, invece per quanto concerneva sia alle denunce di comportamento irrispettoso ed offensivo che all'omissioni di atti d'ufficio nei confronti della prof.ssa si rimandava detto accertamento alle sedi competenti (UGPTA).

Per quanto atteneva infine alle denunce di mobbing, da quanto appreso nelle audizioni, si confermava l'esistenza di un rapporto conflittuale tra la docente e gli altri colleghi e, talvolta, con il personale tecnico-amministrativo. In ogni caso si rimandava un ulteriore accertamento alle sedi competenti (CUG).

Allo stato attuale questo Ufficio ancora non ha avuto contezza circa l'esito degli eventuali e successivi adempimenti da parte dei sopra citati Organi/Uffici.

Parere n. 5/2018

Una dott.ssa iscritta al I anno della Scuola di Specializzazione in ZZZ aveva richiesto al Rettore, al Direttore della Scuola ed ai professori del Consiglio della predetta Scuola di Specializzazione di essere autorizzata - ai sensi del vigente Regolamento delle Scuole di Specializzazione, approvato con DR n. 169 del 18.3.2016 - a frequentare, per un

anno, le attività formative professionalizzanti (tirocinio fuori rete formativa) presso determinate UUOCC dell'Azienda Universitaria Ospedaliera SSS Tale richiesta era motivata, fundamentalmente, dalla sua attuale situazione familiare.

Il Consiglio della suddetta Scuola di Specializzazione aveva ricusato la predetta richiesta sulla base dell'art. 8 del Regolamento della Scuola medesima, secondo cui *"il Consiglio di Scuola stabilisce periodicamente l'attività di formazione in Italia o all'estero a partire dal terzo/quarto anno di Specializzazione in modo che i Medici in formazione abbiano raggiunto dei buoni livelli di attività assistenziale"*. Il Consiglio aveva affermato che *"tale formazione esterna può essere effettuata soltanto dal terzo anno di corso in poi, dopo che gli specializzandi abbiano raggiunto un congruo numero di CFU e di CFP adeguati alla loro formazione"*.

Dalla normativa applicabile al caso concreto emergeva che *"Durante il percorso formativo lo specializzando potrà svolgere attività presso istituzioni estere per una durata massima di 18 mesi"* (Decreto Interministeriale n. 68 del 4.2.2018 all'art. 2 comma 11) e che uno specializzando, durante il periodo di formazione, poteva effettuare complessivi 18 mesi di formazione esterna sia all'estero che in Italia, fermo restando l'autorizzazione da parte del Consiglio della Scuola di Specializzazione così come previsto dal vigente Regolamento delle Scuole di Specializzazione approvato con DR n. 169 del 18.3.2016 agli artt. 3 e 17.

Appariva quindi evidente che in entrambe le sopracitate due norme non veniva specificato in quale anno lo specializzando poteva chiedere e svolgere detta formazione esterna, ma solo che la stessa non poteva essere superiore ai 18 mesi complessivi rientranti nel suo percorso di studi e che doveva necessariamente essere autorizzata dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Il Regolamento quadro dei Dipartimenti poi, emanato con DR n. 1074 del 14.11.2012 all'art. 3 lett. m) dispone che il Dipartimento *"propone l'istituzione e l'attivazione di Scuole di Specializzazione affidandone l'organizzazione e la gestione al Direttore della Scuola ed al Consiglio della stessa"*. Pertanto sembrerebbe che, in virtù di ciò, il Consiglio di una Scuola di Specializzazione possa emanare un proprio Regolamento disciplinando, tra l'altro, in modo puntuale e preciso l'anno che lo specializzando può effettuare detta formazione esterna.

Allo stato della sua istanza su ben 32 Scuole di Specializzazioni in Area Sanitaria con sede amministrativa presso questa Università solo quella in Chirurgia Generale si era dotata di un proprio Regolamento approvato dal Comitato Ordinatore della stessa e l'art. 8 dello stesso Regolamento nulla dispone circa l'anno in cui lo specializzando può effettuare detta formazione esterna.

Inoltre il combinato disposto degli artt. 9 lett. p) e 51 comma 4 e 7 del vigente Statuto di Ateneo stabiliscono che il Rettore emana, tra l'altro, i Regolamenti dell'Ateneo e che gli stessi sono approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in ragione delle rispettive competenze ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sull'albo di Ateneo.

Allo stato invece il predetto Regolamento oltre ad essere stato solo ratificato dal Consiglio del Dipartimento, senza seguire l'iter sopra descritto, non risultava essere pubblicato sul sito web istituzionale nella pagina dedicata.

Pertanto ho ritenuto che il Regolamento della predetta Scuola risultava privo dell'iter amministrativo sopra descritto e pertanto non efficace.

Inoltre, in virtù del principio del *tempus regit actum* durante il periodo di presentazione della istanza di tirocinio fuori rete formativa vigeva esclusivamente il Regolamento delle



Scuole di Specializzazione di cui al DR n. 169/16 che non specificava in quale anno della specializzazione si può effettuare la formazione esterna.

Per quanto atteneva alla questione dei CFP/CFU sollevata dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, il vigente Regolamento delle Scuole di Specializzazione dispone all'art. 3 che il Consiglio della Scuola, tra l'altro, *"formula i percorsi formativi degli specializzandi con le relative modalità di svolgimento delle attività teoriche e professionalizzanti, ivi inclusa la rotazione degli specializzandi nell'ambito delle reti formative e provvedere ad informare i singoli specializzandi"*, ... *"definisce la tipologia delle attività professionalizzanti che lo specializzando deve svolgere e il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che deve aver personalmente eseguito per essere ammesso a sostenere la prova finale annuale, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici della Scuola di Specializzazione"* *"stabilisce, all'inizio di ciascun anno di corso, il grado di autonomia dello specializzando relativamente allo svolgimento delle diverse attività assistenziali"*.

Il piano formativo della Scuola di Specializzazione era stato approvato dal Consiglio della stessa solo successivamente alla sottoscrizione del contratto da parte della dott.ssa.

Pertanto copia del predetto piano formativo non è mai stata consegnata alla dott.ssa che per di più non poteva far riferimento ai CFU indispensabili al superamento degli esami del 1 anno di specializzazione. Anzi con tale comportamento il Consiglio della Scuola non aveva rispettato il dettato del suddetto art. 12 del vigente Regolamento delle Scuole di Specializzazione che prevedeva che all'inizio di ciascun anno di corso, il Consiglio/Comitato ordinatore della Scuola di Specializzazione predisponesse il programma di formazione per ciascun specializzando.

In conclusione, per quanto sopra esposto, a parere del sottoscritto, l'istanza mi è sembrata legittimamente presentata e meritava di essere accolta dagli Organi preposti in quanto la normativa generale niente diceva su circa l'anno in cui lo specializzando poteva effettuare la formazione esterna, nonché la dott.ssa nulla poteva sapere su un Regolamento emanato solo posteriormente.

Ho suggerito, infine, di procedere ad una eventuale revisione del vigente Regolamento delle Scuole di Specializzazione mediche prevedendo, così come riscontrato in diversi Regolamenti di altre Università, l'iter amministrativo di approvazione ed emanazione dei singoli Regolamenti delle Scuole di Specializzazione ed un format standard, al fine di uniformare gli stessi nonché alla verifica del costante aggiornamento delle pagine del sito web di Ateneo dedicate alle Scuole di Specializzazione.

Parere n. 6/2018

Era pervenuta all'Ufficio del Garante un'istanza indirizzata al Rettore ed al Direttore Generale firmata da alcuni dipendenti in servizio presso l'Ufficio ZZZ con la quale denunciavano comportamenti intimi tra due unità di personale TA in servizio presso il predetto Ufficio.

L'Ufficio del Garante con propria nota ha provveduto ad informare il Rettore ed il Direttore Generale che oltre alla nota sopracitata erano pervenute altre due note anonime con contenuto simile a quella di cui trattasi e nel contempo ha chiesto se fosse stato già attivato un procedimento ovvero se l'Ufficio del Garante potesse procedere ad una prima istruttoria del caso.



Questo Ufficio ha provveduto a convocare i dipendenti stessi i quali, uditi separatamente, hanno tutti disconosciuto la rispettiva firma in calce all'istanza di cui trattasi nonché il contenuto della stessa.

Per tutto quanto sopra esposto e tenuto conto della infondatezza degli elementi ho preso atto che le istanze pervenute erano oggettivamente dei falsi.

Il sottoscritto ha consigliato, infine, di provvedere a sporgere opposito esposto/denuncia all'Autorità competente.

Parere 7/2018

Uno studente del corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia sede di Napoli sollevava doglianze relative ad un esame del Corso di Laurea

L'istante lamentava che per superare il predetto esame la media dei voti era intorno al 20 per il 75% degli studenti aggiungendo che non si era ammessi ad un fatidico orale anche se si aveva superato lo scritto il quale non poteva essere visionato dagli stessi studenti.

Dopo una attenta istruttoria, basata tra l'altro, anche su dati statistici riguardanti gli anni accademici precedenti emerge che il 40% degli studenti veniva promosso con una media del 22,98.

Pertanto, ancorché la percentuale dei promossi e la media delle votazioni conseguite non risultavano essere particolarmente alte, non si ravvisavano gli estremi per accogliere tale istanza, tenuto conto che gli aspetti didattici attengono alla "discrezionalità tecnica" del docente.

Infine, quanto al lamentato diniego di "*revisionare*" il compito scritto non si comprendeva se l'istante si riferiva ad un rifiuto da parte del docente di accesso agli atti o invece se si riferiva ad una verifica del contenuto dell'elaborato. Pertanto l'istante è stato convocato al fine di fornire chiarimenti ma non si è presentato.

Parere 8/2018

La vicenda in questione trae origine da una istanza - pervenuta a questo Ufficio - della dott.ssa CCC, iscritta al I anno della Scuola di Specializzazione in YYY. La stessa aveva rappresentato di essere stata penalizzata da taluni comportamenti tenuti dalla docente, prof.ssa PPP, che si erano concretizzati "*nel mancato superamento dell'esame relativo all'insegnamento*" della predetta docente comportando il mancato passaggio all'anno successivo. In particolare l'istante denunciava un atteggiamento di tensione e agitazione della docente nei suoi confronti tali da causarne uno stato di insicurezza nello svolgimento del proprio compito, nonché emarginazione dal contesto didattico.

Preliminarmente, come in altri casi, si evidenziava che la presente procedura appariva anomala, in considerazione del fatto che è stata avviata senza alcuna riservatezza: la studentessa aveva, infatti, inizialmente inoltrato la medesima istanza all'Ufficio Segreteria Rettorato e solo successivamente a questo Ufficio, facendo venir meno il citato principio di anonimato e riservatezza.

Passando poi alla disamina della istanza, in riferimento all'esame sostenuto dalla dott.ssa per il passaggio al secondo anno della Scuola di Specializzazione in YYY, si era rilevato che la Commissione d'esame non sembrava essere stata nominata in conformità a quanto invece stabilito dal vigente Regolamento della predetta Scuola di Specializzazione, infatti sembrava essere stata semplicemente "convocata" dal Direttore, prof.ssa PPP, senza una preventiva determina/delibera del Consiglio di



Scuola; né che avesse operato come collegio perfetto, in quanto la stessa aveva effettuato gli esami in giorni diversi comportando che l'adozione di una determinazione rilevante quale la valutazione complessiva di uno studente non era stata sempre, a quanto emerge dalla documentazione e dalle dichiarazioni acquisite, collegialmente assunta.

Pertanto sembrava esserci un vizio di forma in relazione alla costituzione ed al successivo insediamento della stessa.

Inoltre l'iter adottato dalla docente appariva essere connotato da una disparità di trattamento, in quanto avrebbe operato diversamente per altri due candidati ai quali, viceversa, era stata offerta la possibilità di ripetere l'esame nella successiva data programmata. Tale disparità di trattamento aveva fatto venir meno il principio della *par condicio* nei confronti della specializzanda.

Dall'analisi poi della documentazione fornita dall'istante e dagli uffici interessati era sorta una questione incidentale rilevante in materia di attestazione delle presenze mediante rilevatori automatici.

Fermo restando che la registrazione dell'entrata e dell'uscita deve essere effettuata personalmente dallo studente e che il controllo sulla veridicità delle stesse è in capo alla Direttrice, ho tenuto a precisare che il badge magnetico è strettamente personale e non cedibile comportando che lo stesso deve essere tenuto esclusivamente dal titolare.

Per tutto quanto sopra esposto, fermo restando la "discrezionalità tecnica" di cui è connotato il giudizio sull'esame della studentessa da parte della docente, la costituzione della commissione nonché il suo "insediamento" sono sembrati viziati e pertanto l'esame per il passaggio al secondo anno di specializzazione andava effettuato nuovamente.

Parere 9/2018

La prof.ssa PPP, ordinario presso il Dipartimento, aveva fatto pervenire a questo Ufficio apposita istanza. La stessa evidenziava che le attività didattiche ed assistenziali della Scuola di Specializzazione di YYY, di cui la stessa era direttrice, venissero ripetutamente turbate dai "comportamenti anomali" della specializzanda CCC, attualmente iscritta al primo anno.

Tali comportamenti, sosteneva la prof.ssa, erano caratterizzati da continue assenze, prive di valida giustificazione, alle attività didattiche, assistenziali e di ricerca nonché dal mancato rispetto, anche quando presente, degli obblighi e doveri previsti dalla vigente normativa relativa agli specializzandi. Inoltre la docente lamentava di essere stata diffamata sia dal padre della predetta specializzanda che aveva sostenuto che l'esame finale del primo anno fosse stato "pilotato" in quanto tutti gli specializzandi avevano ricevuto le domande dell'esame dalla docente eccetto la figlia, nonché dalla dott.ssa che avrebbe inoltrato lettere "alle segreterie, e ai vari Uffici in cui si parla di toni autoritari" utilizzati dalla docente.

Acquisita la documentazione probatoria dalla stessa istante, si è proceduto ad una valutazione dei fatti e si è constatato che la frequenza ai corsi, nonché a tutta l'attività inerente la Scuola di Specializzazione risulta essere obbligatoria e propedeutica alle verifiche di profitto. Infatti la stessa oltre ad essere attestata dai previsti sistemi di rilevazione posti in essere dalla Scuola deve essere annotata nel log-book. L'accertamento delle attività e delle frequenze è demandato alla Direttrice della Scuola che pertanto ne ha la responsabilità.

Inoltre si è constatato che vi era un rapporto conflittuale tra la docente e la specializzanda, tenuto conto che da una parte la prima segnalava comportamenti



offensivi e irrispettosi verso la sua persona manifestati dalla studentessa e da suo padre, dall'altra era la stessa studentessa che denunciava atteggiamenti collerici e poco rispettosi da parte della docente tanto da sentirsi discriminata ed emarginata dal contesto didattico.

Per tutto quanto sopra esposto ho considerato che l'iter seguito dalla docente, ossia informare il Consiglio della Scuola sul comportamento non conforme della specializzanda alle vigenti disposizioni e chiedere quindi agli Organi competenti di ricevere specifiche direttive da adottare ed eventualmente di porre in essere i consequenziali adempimenti del caso, risultava essere stata la giusta procedura adottata.

Inoltre in merito alle censure mosse relative alle presunte "diffamazioni" ho ritenuto che le stesse debbano essere eventualmente rivolte alle sedi competenti.

Parere 10/2018

La vicenda in esame prende avvio con l'istanza del sig. XXXXX, con la quale si denunciavano disagi lavorativi del personale di Comparto dell'area socio-sanitaria (Infermieri ed OSS) presso alcune UU.OO.CC. di un DAI dell'AOU di questa Università. Tali disagi erano dovuti a carenze organizzative e di personale, ossia: mancanza di personale infermieristico rispetto ai posti letto assegnati, turni massacranti di 12-24h continuative, turni in cui era presente una sola unità di personale rispetto ad una degenza di 24 posti letto; il tutto venendo così a sottoporre il personale del Comparto dell'area socio-sanitaria, dislocato presso le suddette UOC, a un notevole stress psicofisico.

Si è posta in essere una attenta istruttoria, richiedendo i dati inerenti il caso presso la Direzione Generale AOU e approfondendo attentamente la legislazione regionale e nazionale sanitaria per il paramento secondo legge per una proporzione adeguata tra infermieri/posti letto.

Pertanto, la dotazione degli infermieri, assegnati nello specifico alle discipline di degenza appartenenti ai cluster di specialità di base medica a larga diffusione e media diffusione riguardanti il caso in esame era da considerarsi sufficiente, sia perché il numero afferente alle predette UUOOC era superiore al numero minimo necessario di 12 infermieri richiesto dal DCA 67/2016 al punto 3.1.3, sia perché il rapporto infermieri/posti letto e OTA-OSS/posti letto erano superiori ai valori minimi indicati dal predetto DCA.

Per tutto quanto sopra esposto ho rappresentato che il rapporto personale/posti letto appariva essere soddisfatto e conforme alle norme di riferimento.

Inoltre ho suggerito, al fine di sopperire ad eventuali criticità dovute ad una imprevista e temporanea carenza di personale infermieristico in una delle strutture afferenti ad un DAI, che il Direttore dello stesso possa promuovere l'integrazione e il coordinamento tra le varie componenti professionali assegnandole temporaneamente alle diverse Strutture del proprio Dipartimento, anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Parere 11/2018

Lo specializzando XXX, iscritto a decorrere dall'a.a. 2016/2017 alla Scuola di Specializzazione in ZZZ area Sanitaria di questo Ateneo, ha chiesto a questo Ufficio, con apposita istanza, un "chiarimento ufficiale ed un'interpretazione" circa la



compatibilità della frequenza contestuale alla suddetta Scuola di Specializzazione ed alla Scuola di Psicoterapia IGAT di Napoli.

Lo stesso ha allegato all'istanza presentata, copia del parere reso dal Garante degli Studi di FFF n.1/13 circa un caso "analogo" di compatibilità tra l'iscrizione e quindi la frequenza congiunta alla Scuola di dottorato di ricerca presso la medesima Università ed all'Istituto di psicoterapia Gestalt FFF.

Si precisa, in via preliminare, che il caso allegato dall'istante riguarda sostanzialmente una fattispecie diversa e cioè l'incompatibilità tra l'iscrizione contemporanea ad un Dottorato di Ricerca presso una Università e una Scuola di Specializzazione presso un istituto privato ma accreditato presso il MIUR mentre il caso di cui trattasi concerne la frequenza in contemporanea di due Scuole di Specializzazione, una pubblica ed una privata.

Il Garante di FFF non ravvisò alcuna incompatibilità tra la contemporanea iscrizione ai due corsi di studio (dottorato di ricerca e scuola di specializzazione) tenuto conto che il loro Regolamento sui dottorati di ricerca prevede esplicitamente, all'art. 10 comma 5 che sia consentita la frequenza congiunta del Corso di Specializzazione medica e del Corso di Dottorato di ricerca. Inoltre il comma 5bis del medesimo articolo prevede che "è vietata, durante la durata legale del Corso di Dottorato, la contemporanea iscrizione ad altro corso di Dottorato, ad un Corso di Laurea, ad una Scuola di Specializzazione o a un Master dell'Università degli Studi di FFF o di altro Ateneo".

Quindi, secondo quanto riportato nel parere del Garante dell'Università di FFF, la normativa interna dell'Ateneo FFF doveva considerarsi sufficiente a stabilire, senza dubbio, che le uniche forme di incompatibilità erano quelle tra Dottorato ed iscrizione ad altri percorsi formativi, ma esclusivamente con riguardo a quelli universitari.

Ancora, dopo un excursus normativo sulla natura giuridica dell'Istituto Gestalt, il Garante dell'Università di FFF asseriva che il "diploma in psicoterapia conseguito post-laurea nelle sedi I.G.F. sopra citate abilita all'esercizio della psicoterapia esattamente come quello conseguito presso le Scuole di Specializzazione universitaria post-laurea. I titoli rilasciati da entrambi i tipi di enti, universitari e non, hanno quindi identico valore di specializzazione anche ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi ai sensi delle vigenti leggi n. 401/2000 e n. 31/2008.

Inoltre, lo stesso, conclude il proprio parere affermando che "in via di principio e dal punto di vista normativo, non sussiste alcuna incompatibilità tra la iscrizione alla Scuola di Dottorato in KKK e quella all'Istituto Gestalt FFF, come non vi sarebbe incompatibilità se invece dell'I.G.F. il dr. ... (omissis) ... intendesse frequentare qualsiasi altro corso su argomenti di suo interesse, salve le incompatibilità espressamente previste dal Regolamento Universitario.

Per quanto riguarda il caso di cui trattasi, a decorrere dall'anno accademico 2013/2014 il MIUR ha provveduto ogni anno ad emettere apposito bando nazionale per l'ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione in Area Sanitaria.

Per l'anno accademico 2016/2017 il Ministero dell'Università e della Ricerca con proprio decreto n. 720 del 29.9.2017, ha emesso detto bando nazionale per l'ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione in Area Sanitaria. All'art. 13 dello stesso è previsto che: "l'iscrizione ad una scuola di specializzazione è incompatibile con l'iscrizione al corso di formazione specifica in Medicina generale e ad altro corso universitario di qualsiasi tipo ad eccezione del dottorato di ricerca secondo quanto previsto dall'art 7 del DM 8 febbraio 2013, n.45".

L'art. 142 del Regio Decreto n. 1592 del 31.8.1933 stabilisce che "...è vietata l'iscrizione contemporanea a diverse università e a diversi istituti d'istruzione superiore, a diverse



facoltà o scuola della stessa università o dello stesso istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa facoltà o scuola.”

Tuttavia il MURST con propria circolare prot. n. 205 del 16.1.1996, si esprimeva sull'interpretazione del predetto articolo 142 affermando che *“tale divieto va riferito sia alle Università italiane, sia alle Università estere o a queste assimilabili, tenuto conto della ratio della suddetta disposizione legislativa. Detta norma, infatti, è stata posta in essere per considerazioni di ordine didattico stante l'impossibilità di seguire adeguatamente nello stesso tempo corsi di studio diversi, per quanto affini possano essere, sia che si vogliano seguire in una medesima sede o, a maggior ragione, in sedi diverse”*.

L'art. 21, comma 1, del vigente Regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione mediche approvato con DR n. 169 del 18.3.2016 afferma che *“Per tutta la durata del contratto, il medico in formazione specialistica non può svolgere alcuna attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione, né accedere a rapporti, convenzionali o temporanei, con il SSN ovvero con enti e istituzioni pubbliche e private, né può essere iscritto contemporaneamente a Corsi di laurea o Master in Italia o all'estero”*.

Invece il modulo per la domanda di immatricolazione dello specializzando ad una Scuola di Specializzazione di Area Medica, pubblicato sul sito istituzionale di questo Ateneo, espone, in maniera più chiara, al punto c) che lo studente non deve trovarsi *“in una situazione tale da determinare, con l'iscrizione stessa, la violazione del divieto di contemporanea iscrizione a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo universitario o di livello universitario”*.

Inoltre il vigente Regolamento Didattico di questo Ateneo, emanato con DR n. 840 del 9.9.2013, nella parte Quarta - Carriera dello Studente - all'art. 22 (ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale) comma 8 dispone che *“non è consentita - nel medesimo anno accademico - l'iscrizione contemporanea a più di un corso di studio di livello universitario.”*

Tale disposizione, si precisa, che è stata presa in considerazione tenuto che l'art. 1 lettera a), del suddetto Regolamento Didattico intende, tra l'altro, per percorsi di studio anche i corsi di specializzazione.

Ancora, da una ricognizione dei diversi siti istituzionali delle altre Università (Bologna, Bari, Torino, Roma..), nelle disposizioni generali per le immatricolazioni alla Scuole di Specializzazioni di area medica, è presente alla voce incompatibilità la dicitura che prevede che *“e' vietata l'iscrizione contemporanea in diverse università italiane o estere o a queste assimilabili, a diverse Facoltà o Scuole e a diversi corsi di laurea e laurea magistrale, diplomi, master universitario, corso di specializzazione in psicoterapia ex D.M. 509/1998, corso di diploma per mediatori linguistici ex D.M. 38/2000, corso di formazione specifica in medicina generale”*.

Il D.Lgs. n. 368 del 17.7.1999 all'art. 20, in tema di formazione di medici specialisti, prevede che la formazione, che permette di ottenere un diploma di medico chirurgo specialista, deve rispondere ad una serie di requisiti, tra cui al comma 1 lettera c) *“formazione a tempo pieno sotto il controllo delle autorità o enti competenti”* ed alla lettera d) *“formazione effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorità competenti”*.

Continuando, Il predetto Regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione mediche approvato con DR n. 169 del 18.3.2016 all'art. 14 prevede che la frequenza alle lezioni ed alle altre attività formative è obbligatoria e che i medici in formazione specialistica sono tenuti ad effettuare un orario pari a quello previsto per il personale del SSN a tempo pieno (pari a 38ore/settimana).

L'art. 16 del predetto Regolamento afferma che, nell'ambito della formazione specialistica del medico, sono comprese anche le attività di reparto, day hospital e ambulatoriali, le guardie, il pronto soccorso e, per le discipline chirurgiche, l'attività operatoria in modo che il medico specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intero anno.

A tal proposito la giurisprudenza amministrativa specifica che: "il significato della frequentazione a tempo pieno dei corsisti, inibisce al medico in formazione l'esercizio di attività libero-professionali ed ogni rapporto convenzionale, precario o di consulenza con il Servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche o private, anche di carattere saltuario o temporaneo ed esclude altresì, durante la frequenza del corso, la contemporanea iscrizione o frequenza a corsi di specializzazione o dottorati di ricerca" (Cons. St. 2171 del 2017).

Per di più il Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. n. 716 del 31.1.2011 ha, tra l'altro, ribadito "il generale principio che fa divieto di cumulare il medesimo arco temporale per il conseguimento di una pluralità di titoli di studio o di abilitazione professionale."

Proseguendo nella disamina ho considerato rilevante, per avere una visione completa del caso de quo, chiarire i requisiti e l'attività di psicoterapeuta nonché la natura giuridica dell'IGAT.

La Legge 18 febbraio 1989 n. 56, che ha introdotto e regola l'Ordinamento della professione di psicologo, all'art. 3, comma 1, prevede che "l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica".

Per tanto per conseguire tale specializzazione la legge dà la possibilità di scelta fra due diversi tipi di Istituti presso i quali indifferentemente può essere compiuta la formazione, almeno quadriennale, legalmente riconosciuta: 1) le Scuole di Specializzazione universitaria post-laurea; 2) gli Istituti non universitari, privati o di altra natura, che siano a tal fine riconosciuti attraverso le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

La legge 15 maggio 1997 n. 127, all'articolo 17, comma 96, lettera b), prevede che con decreto del MURST, sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989 n. 56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati. A tale norma ha dato attuazione il D.M. 11 dicembre 1998 n. 509, "Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della L. 15 maggio 1997, n.127". Detto Regolamento all'art. 1 "definisce i criteri e le procedure per il riconoscimento degli istituti i quali, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, intendono richiedere il riconoscimento per l'istituzione e l'attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia di durata almeno quadriennale".

Il MIUR, con proprio decreto del 21 maggio 2001, ha riconosciuto che "l'Istituto di Psicoterapia della Gestalt e di Analisi Transazionale - I.G.A.T. è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Napoli [...], corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento."

Ne consegue che il diploma in psicoterapia conseguito post-laurea, nella sede IGAT sopra citata, abilita all'esercizio della psicoterapia esattamente come quello conseguito presso le Scuole di Specializzazione universitaria post-laurea. I titoli rilasciati da

